

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N. 47917: sulla prescrizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo e la sua esecuzione.**

*«In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva»*

*«L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen.).*

---



47917-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 03/11/2016

ALDO FIALE

- Presidente - Sent. n. sez.

ANGELO MATTEO SOCCI

- Rel. Consigliere - 2407/2016

ALDO ACETO

REGISTRO GENERALE  
N.16212/2016

ENRICO MENGONI

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


sul ricorso proposto da:

DE FENZA MARIA nato il 21/10/1937 a MARANO DI NAPOLI

avverso l'ordinanza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PGGiulio Romano: "Respingere il ricorso"





## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 febbraio 2016 respingeva l'istanza di Maria De Faenza diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, relativo alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 dicembre 1999, esecutiva il 23 maggio 2000.

2. Maria De Faenza propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge, vizio di motivazione, relativamente agli art. 7 e 53 CEDU e 173 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettere A), B, C) ed E), cod. proc. pen.).


La sanzione accessoria della demolizione deve ritenersi prescritta. La Procura agisce per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato oltre i termini di prescrizione dei reati. Ormai è insostenibile il principio di imprescrittibilità dell'ordine di demolizione. Trattasi di una sanzione di carattere penale sanzionatoria.

2. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'art. 7, l. 47/1985.

La demolizione compete all'autorità amministrativa e non a quella penale, in relazione alla data di commissione dell'abuso edilizio, realizzato nel 1996.

2. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'art. 655 cod. proc. pen.

La difesa aveva documentato la domanda di concessione in sanatoria del 13 aprile 2015, pendente ed in fase di decisione. Sul punto la Corte di appello ha ommesso ogni motivazione



Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, ha chiesto di respingere il ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.); inoltre l'ultimo motivo (la motivazione sulla richiesta di sanatoria) non risulta proposto in sede di merito.

In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 - dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).

5. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta.

Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti, Rv 245918).

6. L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa.



(Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen.). (Sez. U, n. 15 del 19/06/1996 - dep. 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 20533601; vedi anche Sez. 3, n. 46209 del 12/10/2011 - dep. 13/12/2011, Pmt in proc. Pacchioni, Rv. 25159301).

7. Nell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione non esiste un motivo relativo alla richiesta di sanatoria; nel ricorso per Cassazione la richiesta di sanatoria è stata solo sostenuta, ma la stessa non risulta sia stata documentata nel giudizio di merito. Conseguentemente in assenza di specifico motivo di ricorso sul punto la Corte di appello non doveva motivare. In sede di legittimità il relativo motivo risulta pertanto inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 3/11/2016

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI

Il Presidente

Aldo FIALE

IL CANCELLIERE  
Luana Mariani